



Potenza, 5/9/2016

Protocollo 13693/20A0

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ARPA BASILICATA - SIMOG: 6494981 - CIG: 6777638BCD. RISPOSTE AI CHIARIMENTI - I TRANCHE.

I chiarimenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it

1) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, rispetto alla quale l'Ente chiede quale requisito di partecipazione il possesso della SA8000, si segnala quanto segue.

La richiesta della SA8000 appare lesiva delle norme che tutelano la massima concorrenza. Infatti la certificazione richiesta, attinente l'osservanza di principi inerenti il rispetto di regole e norme stabiliti da organismi terzi di carattere internazionale, appare sproporzionata alla gara, considerato che, per la fornitura di personale, l'Agenzia è ampiamente controllata attraverso la normativa nazionale, il rilascio dell'Autorizzazione Ministeriale, il rispetto della ISO 9001 e del D. Lgs. 81/15, del Codice Etico e del Modello Organizzativo e di tutta quella serie di norme che la stessa Agenzia pone in essere per soddisfare gli stakeholders e non solo (fermi poi tutti gli altri requisiti e controlli che da capitolato sono posti a carico dell'agenzia).

Per il servizio in oggetto la richiesta del documento limiterebbe il numero dei partecipanti alla procedura, violando i principi di *favour participationis*, alla base del nostro codice.

La SA8000, come noto, consiste in uno standard internazionale elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, contiene nove requisiti sociali orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzie di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo.

La garanzia di eticità viene osservata, all'interno della Aziende, anche tramite l'adozione di un proprio Codice Etico e Modello organizzativo che tutti gli operatori che vengono in contatto con l'impresa devono accettare. Pertanto vi è una concreta garanzia in tal senso.

L'art. 82 e 86 del D. Lgs. 81/15, da voi citati (apg. 12 A.5), evidenziano inoltre che:

Art. 82 c. 2 "Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ...se l'operatore economico non aveva accesso ai certificatie purché questo dimostri che ... i servizi prestati soddisfano i requisiti o criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto".

L'art. 86 statuisce: "...Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli al presente articolo, all'allegato XVII e all'art. 110"

L'art. 83 D.Lgs. 50/2016, inoltre, tra i mezzi di prova messi a disposizione dell'operatore per evidenziare la sua capacità tecnica professionale ne evidenzia molteplici, ma mai la certificazione suddetta.

Vengono infatti previsti (considerando anche il allegato XVII):

la descrizione delle risorse umane e tecniche

l'esperienza con adeguati standard di qualità (e non il possesso di un certificato)

l'elenco dei lavori eseguiti

elenco delle principali forniture

descrizione dei sistemi di gestione

ecc..

N



La norma, pertanto, descrive molteplici strumenti volti a garantire il requisito di eticità. Chiediamo pertanto che l'Ente, nel rispetto della normativa e del favour participationis, consenta ai concorrenti che non sono in possesso della SA8000 di presentare altri idonei strumenti che evidenziano la garanzia di eticità del proprio operato nel settore della somministrazione lavoro.

Risposta

Circa le motivazioni al riguardo già rappresentate nell'art. 9 del capitolato d'oneri di gara, questa Stazione Appaltante ha ritenuto ragionevole e proporzionale prevedere, per l'accesso degli operatori economici alla gara d'appalto, il possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi, relativi a certificazioni riconosciute in ambito nazionale ed internazionale, nonché il requisito di fatturato specifico ed il relativo importo minimo richiesto, i quali "..... sono stati individuati e dimensionati in ragione dei volumi oggetto della procedura". Per tanto, anche il rispetto dell'applicazione degli standard di "etica e di responsabilità aziendale" da parte dei competitors è stato ritenuto requisito specifico di accesso all'appalto, il cui possesso potrà essere attestato dal concorrente mediante la produzione della Certificazione Etica SA8000 o sistemi equipollenti riconosciuti a livello Europeo (Cfr. punto A.5 dell'art. 16 del capitolato d'oneri) o, se privo di detta certificazione, ai sensi dell'art. 87 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste come, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, vigenza ed applicazione di un "Codice Etico" aziendale dallo stesso approvato (Cfr. Parere di precontenzioso ANAC n. 70 del 6 maggio 2015), anche alla luce del D.Lgs. n. 231/2001.

2) Domanda

Con la presente desideriamo richiederVi alcuni chiarimenti in merito alla procedura di gara in oggetto. Nello specifico ci riferiamo all'art. 16 del Capitolato d'Oneri, punto A.5, laddove nell'elencare i requisiti di capacità tecnica-organizzativa richiesti per la partecipazione, prevede anche la "Certificazione Etica SA8000 o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo". Al riguardo vorremmo quindi sapere se il possesso della suddetta Certificazione SA 8000 è requisito tassativo di partecipazione.

Risposta

Vedasi risposta al quesito 1.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Leonardo Maggiore

Il Dirigente
Arch. Aldo Corrado